

ZONA ALTA VAL D'ELSA
ARTICOLAZIONE ZONALE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI
CONFERENZA PER L'ISTRUZIONE

Disciplinare Zonale
per
l'autorizzazione al
funzionamento
e
l'accreditamento
dei servizi educativi
per la prima infanzia

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Soggetti interessati

Art. 5 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 6 - Requisiti per l'accreditamento

Art. 7 - Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Art. 8 - Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Art. 9 - Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Art. 10 - Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Art. 11 - Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Art. 12 - Forma e contenuti del provvedimento

Art. 13 - Durata, rinnovo e decadenza

Art. 14 - Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente disciplinare è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32/2002 e del relativo regolamento attuativo 41/R/2013.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente disciplinare:

- per AUTORIZZAZIONE al funzionamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell'offerta;
- per ACCREDITAMENTO si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell'offerta.

Art. 3

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'art. 2 del Regolamento regionale 41/R/2013 e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco;
 - centro per bambini e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 4

Soggetti interessati

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accREDITAMENTO. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accREDITAMENTO.

Art. 5

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/R/2013, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;

- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico e progetto educativo conformi alle disposizioni del Regolamento 41/R/2013.

Art. 6

Requisiti per l'accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/R - 2013, con particolare riferimento a:

- a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
- b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal Coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 Regolamento Regionale 41/R/2013, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 dello stesso regolamento 41/R/2013;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal Coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 7

Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento, dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati dal Comune di Casole d'Elsa in collaborazione con il coordinamento provinciale dei S.U.A.P.

Art. 8

Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento – della durata massima di 60 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

- Il soggetto, che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso.
- Il SUAP verifica l'ammissibilità della domanda convoca la Conferenza dei servizi nei tempi e con le modalità previste dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90.
- Partecipano alla Conferenza dei servizi: il Comune (con il referente dell'Ufficio Istruzione e il referente tecnico per la parte edilizia, nonché il referente del SUAP), i Vigili del Fuoco (per le sole pratiche di loro competenza cioè strutture che prevedono la presenza di un numero di persone superiore a 30), l'Azienda USL e un rappresentante del Coordinamento pedagogico zonale e/o comunale;
- La Conferenza dei Servizi si esprime, sulla base della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato presso la sede del servizio da autorizzare, attraverso un proprio verbale;
- Sulla base del suddetto verbale il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 160/2010.

Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità, il relativo procedimento – della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

1. Il soggetto, che intenda aprire un servizio educativo, presenta la domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso per ottenere un parere preventivo su progetto;
2. Il SUAP convoca la Conferenza dei servizi preventiva nei tempi e con le modalità previste dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;
3. Partecipano alla Conferenza dei servizi: il Comune (con il referente dell'Ufficio Istruzione e il referente tecnico per la parte edilizia, nonché il referente del SUAP), i Vigili del Fuoco (per le sole pratiche di loro competenza, cioè strutture che prevedono la presenza di un numero di persone superiore a 30), l'Azienda USL e un rappresentante del Coordinamento pedagogico zonale;
4. La Conferenza dei servizi esprime parere preventivo;
5. Il SUAP provvede al rilascio del parere preventivo.

Art. 9

Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Per la presentazione della domanda di accreditamento dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati dal Comune di Casole d'Elsa in collaborazione con il coordinamento provinciale dei S.U.A.P.

Art. 10

Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Il procedimento di accreditamento – della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

- Il soggetto, che intenda richiedere l'accreditamento, può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il SUAP, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione all'Ufficio Istruzione;
- Nel caso in cui la richiesta di accreditamento venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione (art. 51, comma 4 del Regolamento regionale 41/R-2013), l'accreditamento è rilasciato con la stessa procedura adottata per il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso viene rilasciato un unico provvedimento conclusivo;
- Se la richiesta di accreditamento è presentata separatamente non è necessario ricorrere alla Conferenza dei servizi, l'Ufficio Istruzione rilascia la determina di accreditamento;
- Il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo.

Ai fini della presentazione della domanda contestuale di autorizzazione e accreditamento dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati dal Comune di San Gimignano in collaborazione con il coordinamento provinciale dei S.U.A.P.

Art. 11

Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica il Servizio Istruzione convoca una Conferenza dei Servizi costituita da:

- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente Azienda USL per ogni competenza inerente i diversi ambiti da verificare;
- referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare, di cui:
 - un responsabile dell'Ufficio Istruzione;
 - un referente con competenze edilizio-urbanistiche.

La Conferenza zonale valuta il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/r/2013 e trasmette gli esiti al dirigente/responsabile dei Servizi Educativi del Comune sede del servizio, a cui è rimessa la responsabilità di conservare la relativa documentazione agli atti.

Art. 12

Forma e contenuti del provvedimento

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento prevedono un dispositivo finale composto da due parti:

1. valutazione: comprende l'esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
2. eventuale piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio.

Art. 13

Durata, rinnovo e decadenza

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP, il quale provvede alla trasmissione all'Ufficio competente ai fini di una sua valutazione.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.

Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.

La domanda si intende accolta nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento Regionale 41/R/2013

Art. 14

Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta ed il Comune valida i dati inseriti entro il termine previsto annualmente dalla Regione Toscana

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente – a seconda dei singoli casi - ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.

Le Aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.

I Comuni e l'Azienda USL possono concordare e programmare un calendario di sopraluoghi e controlli da effettuarsi in modalità congiunta.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Art. 15 **Norma finale**

Per quanto non diversamente indicato nel presente Disciplinare fa fede quanto previsto dalla normativa vigente.